

DECRETO 30 Maggio 2007

Recepimento della direttiva 2006/139/CE del Consiglio Europeo sull'adattamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell'arsenico. (GU n. 217 del 18-9-2007)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva 79/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215 recante attuazione delle direttive 83/478/CEE e 85/610/CEE recanti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, e il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2003, concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 18 giugno 2004 recante il recepimento della direttiva 2003/36/CE, recante venticinquesima modifica alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 del Consiglio, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione - CMR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004, n. 198;

Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31, che recepisce la direttiva comunitaria 1999/77/CE, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 18 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 gennaio 2006, n. 3, che recepisce le direttive comunitarie 2005/59/CE e 2005/69/CE recanti la ventottesima e ventisettesima modifica dell'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 2006/139/CE del Consiglio della Comunità europea che modifica la direttiva 76/769/CE per quanto riguarda le restrizioni in materia di commercializzazione e uso dei composti dell'arsenico, al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico;

Decreta:

Art. 1.

1. Il punto 17 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, modificato dal decreto del Ministro della salute del 17 ottobre 2003, e' sostituito dal punto 17 dell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2007

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 57